

## ARTICOLO 9 Subingresso nella concessione

1. La sostituzione del concessionario nel godimento della concessione ai sensi dell'art. 46, comma 1, Cod. Nav. è connotata dal subentro del terzo nella concessione configurandosi una successione nel rapporto concessorio (il terzo succede nella concessione-contratto sostituendo l'originario concessionario).  
Trattasi, dunque, di un nuovo Soggetto giuridico autonomo e distinto da quello che, in precedenza, era titolare della (originaria) concessione.
2. La domanda ex art. 46 Cod. Nav. - finalizzata al rilascio del titolo autorizzativo che consente, senza intervenire sugli altri elementi della concessione, la novazione soggettiva della stessa - dovrà essere prodotta mediante l'utilizzo del modello «D4», trasmessa attraverso lo Sportello telematico SUA - a pena di inammissibilità - e corredata della documentazione, indicata nell'Allegato n. 5 al fine di consentire all'Amministrazione di valutare le ragioni che sottostanno alla relativa richiesta.
3. Sarà implementato, su detta documentata domanda, l'iter istruttorio di rito con:
  - a) rinnovata valutazione da parte dell'Amministrazione sulla permanenza di un interesse pubblico in ordine alla sottrazione del bene stesso al libero uso della collettività;
  - b) pubblicazione dell'istanza di subingresso ex art. 18 Reg. Cod. Nav. sull'Albo Pretorio dell'Amministrazione ai fini dell'acquisizione delle osservazioni e/o opposizioni;
  - c) acquisizione della voltura dell'autorizzazione ex art. 19 D.Lgs. n. 374 del 08.11.1990 da richiedersi direttamente da parte del Concessionario/subentrante all'Agenzia delle Dogane – Circoscrizione Doganale di Taranto;
  - d) accertamenti di rito sul subentrante mediante la verifica dei requisiti di affidabilità del Soggetto richiedente di cui all'[art. 35](#), punto 1 del presente Regolamento;
  - e) accertamento e verifica che non vengano mutati gli altri elementi della concessione (in particolare durata e scopo);
  - f) acquisizione del parere/delibera del Comitato di Gestione ai sensi del comb. disp. tra gli artt. 8, comma 3, lett. m) ed n) e 9, comma 5, lett. f) e g) della L. 84/94.
4. L'Autorità concedente, sugli esiti favorevoli dell'istruttoria, acquisita la voltura della cauzione ex art. 17 Reg. Cod. Nav. e quant'altro necessario per il perfezionamento del titolo concessorio, rilascerà al Soggetto subentrante (nuovo concessionario) l'autorizzazione di che trattasi (licenza/atto di subingresso).
5. Il subentrante dichiara di accettare, senza eccezione alcuna, le condizioni contenute nella licenza/atto di subingresso nonché quelle stabilite nel titolo di concessione originario succedendo nelle posizioni attive e passive, passate e future che ne derivano come se la concessione gli fosse stata rilasciata fin dall'origine.
6. Il titolo autorizzativo dovrà essere registrato, a cura e spese del soggetto Subentrante, presso l'Agenzia delle Entrate nel rispetto della normativa vigente.
7. In ipotesi di istanza di subingresso nella concessione rilasciata ex art. 18 L. 84/94, l'AdSP verificherà la sussistenza in capo al proposto subentrante dei requisiti previsti dall'art. 3 del Regolamento Ministeriale n. 202/22 come indicati nell'art. 35, punto 2 del presente

Regolamento nonché valuterà l'eventuale incidenza della modificazione soggettiva sull'attuazione del programma di investimenti e delle attività presentate dal concessionario, nonché sul relativo PEF.

8. Resta salva la facoltà di acquisire pareri interni e/o esterni all'AdSP ove ritenuti necessari nell'ambito dell'iter istruttorio.